



STUDIO BORDOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI

CONSULENZA SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA
CORPORATE, BUSINESS AND TAX CONSULTING
Member of Confédération Fiscale Européenne - Bruxelles

I - 22036 ERBA (Como) - Corso XXV Aprile, 167/b - Telefono +39 031.611266-611267 - Telefax +39 031.3339714
I - 00187 ROMA - Via Lucullo, 11 - Tel. +39 06.42459510 - Telefax +39 06.4743067
www.bordoli.it email: info.studio@bordoli.it

PROF. DOTT. GIORGIO BORDOLI
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como N. 39 A
Revisore Contabile

DOTT. RAG. EMILIO BORDOLI
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como N. 529 A
Revisore Contabile

DOTT. RAG. RICCARDO BORDOLI
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como N. 262 A
Revisore Contabile

DOTT. RAG. FILIPPO MOLteni
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como N. 515 A
Revisore Contabile

DOTT. RAG. GLORIA CESARETTO
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como N. 750 A
Revisore Contabile

DOTT. FRANCESCA RIPAMONTI
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como N. 831 A
Revisore Contabile

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Erba, 14 Gennaio 2014

CIRCOLARE N.2/2014

Oggetto: Legge di stabilità per il 2014

Gentili Clienti,
come di consueto, provvediamo a segnalarVi in forma sintetica alcune novità di natura fiscale e di immediato interesse che il Legislatore ha introdotto con la L. del 27 dicembre 2013, n. 147.

NOVITA' IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

Detrazioni IRPEF per interventi di recupero edilizio

Per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, la detrazione IRPEF è pari al:

- 50%, per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2014;
- 40%, per le spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015.

Detrazione IRPEF per acquisto di mobili ed elettrodomestici

La detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio, si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2014.

Detrazioni IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica

Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, spetta una detrazione IRPEF/IRES del:

- 65%, per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014;
- 50%, per le spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015.

Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è stabilita nella misura del:

- 65%, per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015;
- 50%, per le spese sostenute dall'1.7.2015 al 30.6.2016.

Detrazioni IRPEF/IRES per interventi antisismici

Per gli interventi antisismici effettuati su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, le cui procedure autorizzatorie sono attivate a decorrere dal 4.8.2013, si beneficia di una detrazione IRPEF/IRES pari al:

- 65%, per le spese sostenute fino al 31.12.2014;
- 50%, per le spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015.

In collaborazione con - Connected with
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SILVESTRI DE ANGELIS
I - 00187 ROMA - Via Lucullo, 11 - Tel. +39 06.42459000

Potenziamento ACE

L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale, rilevante ai fini dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), è fissata al:

- 4%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014;
- 4,5%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015;
- 4,75%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.

Gli acconti delle imposte sui redditi dovuti per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2014 e al 31.12.2015 devono essere calcolati utilizzando l'aliquota di rendimento prevista per il periodo d'imposta precedente.

Abolizione agevolazioni fiscali

A decorrere dall'anno di imposta 2014, sono soppresse le seguenti agevolazioni fiscali:

- regime fiscale di attrazione europea;
- agevolazioni fiscali per i distretti produttivi e le reti di imprese;
- credito d'imposta per la ricerca scientifica delle PMI;
- esenzione delle plusvalenze reinvestite in "start up".

NOVITA' IN TEMA DI IRPEF

Detrazioni IRPEF per oneri

Viene previsto il riordino, entro il 31.1.2014, delle detrazioni IRPEF del 19% per oneri, disciplinate dall'art. 15 co. 1 del TUIR e da altre norme ad esso riconducibili.

Qualora entro tale termine non vengano adottati i provvedimenti di riordino, la misura della detrazione IRPEF è ridotta:

- dal 19% al 18%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013;
- al 17%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014.

Contributo di solidarietà

Viene prorogata dall'1.1.2014 al 31.12.2016 l'applicazione del contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo IRPEF eccedente l'importo di 300.000,00 euro lordi annui.

Il contributo di solidarietà del 3% in esame non è dovuto in relazione ai trattamenti pensionistici per i quali è previsto uno specifico contributo di solidarietà del 6-12-18%, destinato alle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, ma l'importo di tali trattamenti rileva ai fini della determinazione della suddetta soglia di 300.000,00 euro.

NOVITA' IN TEMA DI IMPOSTE DIRETTE

Deducibilità perdite su crediti

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, per tutti i soggetti e indipendentemente dai principi contabili adottati, in presenza di eventi realizzativi che determinino la cancellazione del credito dal bilancio (es. cessione *pro soluto* del credito, transazione con rinuncia definitiva del debito, rinuncia del credito), è possibile dedurre la perdita senza dover dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi.

Deducibilità dei canoni di leasing

A decorrere dai contratti di *leasing* stipulati dall'1.1.2014, viene ridotto il periodo minimo entro il quale ripartire ai fini fiscali il "monte canoni" totale. In particolare:

- per i beni mobili delle imprese (fatta eccezione per i veicoli diversi da quelli utilizzati esclusivamente quali beni strumentali nell'esercizio dell'impresa, adibiti ad uso pubblico ovvero concessi in uso promiscuo ai dipendenti), si passa dai 2/3 del periodo di ammortamento "tabellare" a 1/2 del suddetto periodo;
- per i beni immobili delle imprese, si passa dai 2/3 del periodo di ammortamento "tabellare", con un minimo di 11 anni e un massimo di 18 anni, ad un periodo "fisso" di 12 anni;
- per gli immobili dei professionisti, si passa ad una durata minima fiscale di 12 anni.

Rivalutazione beni d'impresa

Le imprese che adottano i principi contabili nazionali possono rivalutare:

- i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012;

- mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti, pari al 16% (per i beni ammortizzabili) ovvero al 12% (per i beni non ammortizzabili).

Per le imprese con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio al 31.12.2013.

L'imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, di cui la prima entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il 2013 e le successive entro i termini per il versamento a saldo delle imposte per il 2014 e il 2015.

I maggiori valori iscritti in bilancio si considerano fiscalmente riconosciuti:

- in generale, dal periodo d'imposta 2016;
- agli specifici fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, a decorrere dall'1.1.2017.

È inoltre prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, mediante il versamento di un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Riallineamento valori operazioni straordinarie

Viene prevista la possibilità di:

- riallineare i valori civili e fiscali dei beni materiali e immateriali, nonché delle partecipazioni immobilizzate, acquisiti con operazioni straordinarie effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012, mediante l'assolvimento della stessa imposta sostitutiva del 16% o del 12% prevista per la rivalutazione;
- riallineare i maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a titolo di avviamento, marchi e altre attività immateriali, derivanti da operazioni effettuate dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012, con applicazione di un'imposta sostitutiva del 16%.

Rideterminazione costo fiscale partecipazioni e terreni

Entro il 30.6.2014 è possibile rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2014:

- facendo redigere un'apposita perizia asseverata di stima della partecipazione o del terreno, da un professionista abilitato;
- versando un'imposta sostitutiva del 2% (partecipazioni "non qualificate") o del 4% (partecipazioni "qualificate" e terreni).

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato:

- in unica soluzione, entro il 30.6.2014;
- oppure in tre rate annuali scadenti il 30.6.2014, il 30.6.2015 e il 30.6.2016, con l'applicazione del 3% di interessi.

I soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.

Tassazione delle società agricole

Dall'1.1.2014:

- le snc, le sas, le srl e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola, possono di nuovo optare per l'imposizione dei redditi su base catastale;
- le snc, le sas e le srl, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, possono di nuovo optare per la determinazione forfettaria del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.

NOVITA' IN MATERIA DI IRAP

Deduzione IRAP per l'incremento occupazionale

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014, per i soggetti che incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è prevista la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del personale:

- per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi;
- per un importo annuale non superiore a 15.000,00 euro per ciascun nuovo dipendente assunto;
- nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico.

L'incremento della base occupazionale deve essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'incentivo spetta anche alle imprese neo-costituite, sempreché l'incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese preesistenti a esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.

Transfer pricing

Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007, la disciplina in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni con società non residenti che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, si applica anche ai fini IRAP.

Le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità *on line* e nei servizi ad essa ausiliari, nella determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni con società non residenti che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività.

NOVITA' IN MATERIA DI IMMOBILI

Trasferimenti di terreni agricoli

A decorrere dall'1.1.2014, gli atti aventi per oggetto il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 12%.

Cessione del contratto di leasing

A decorrere dall'1.1.2014, la cessione dei contratti di *leasing* aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire, è soggetta ad imposta di registro del 4%, anche ove l'atto risulti soggetto ad IVA.

L'imposta si applica al corrispettivo pattuito per la cessione, aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.

Conto dedicato per gli atti immobiliari e di cessione d'azienda

In relazione agli atti di trasferimento della proprietà di immobili o di aziende, oppure agli atti di trasferimento, costituzione o estinzione di altri diritti reali su immobili e aziende, viene previsto l'obbligo di versare su un apposito conto dedicato il prezzo/corrispettivo e le altre somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese, imposte e contributi.

Gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo sono versati alla parte venditrice, a cura del notaio/pubblico ufficiale, solo dopo che:

- siano state portate a termine le formalità di registrazione e di trascrizione;
- sia stata verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto.

Pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi

I pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti:

- con modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore;
- indipendentemente dal relativo importo.

NOVITA' IN TEMA DI IVA

Acquisto di servizi di pubblicità *on line* (c.d. "Web Tax")

Dall'1.7.2014:

- i soggetti passivi IVA che intendono acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana;
- gli spazi pubblicitari *on line* e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (c.d. servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

NOVITA' IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

Proroga versamento maggiorazione TARES per il 2013

Viene prorogato dal 16.12.2013 al 24.1.2014 il termine per il versamento della maggiorazione della TARES:

- destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
- prevista per l'anno 2013.

Imposta Unica Comunale (IUC)

A decorrere dall'1.1.2014 viene istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:

- quello costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al loro valore;
- quello collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

La IUC si compone:

- dell'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- della componente riferita ai servizi comunali, che si articola:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Dall'1.1.2014 si applica il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera collettività.

Il presupposto impositivo è dato dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

La base imponibile del TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

Sono escluse dal TASI:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative;
- le aree comuni condominiali, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Soggetto passivo del TASI è il possessore o il detentore, a qualsiasi titolo, dei suddetti immobili.

Se l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad esempio perché locata) è stabilito che:

- il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell'importo complessivamente dovuto; la parte rimanente deve essere pagata dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

L'aliquota di base del TASI è pari all'1 per mille. I Comuni possono:

- aumentarla, fino ad un limite massimo;
- ridurla, fino al suo azzeramento.

Il Comune può inoltre prevedere riduzioni ed esenzioni per:

- le abitazioni con unico occupante;
- le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- i fabbricati rurali ad uso abitativo;
- le superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Limite massimo di IMU e TASI

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e del TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013.

Tassa sui rifiuti (TARI)

In luogo della TARES, che viene abrogata, dall'1.1.2014 si applica la nuova tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La TARI si applica in relazione alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Sono escluse dalla TARI:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- le aree comuni condominiali, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

Con regolamento, il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle sopraelencate.

Ulteriori riduzioni devono essere previste:

- nelle zone in cui non è effettuata la raccolta (c.d. "utenze fuori zona");
- per la raccolta differenziata relativa alle utenze domestiche;
- nel caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.

Versamento TASI e TARI

Il versamento del TASI e della TARI è effettuato, in alternativa, mediante:

- il modello F24;
- apposito bollettino di conto corrente postale;
- altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il Comune stabilisce il numero delle rate e i termini di pagamento del tributo.

È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

NOVITA' IN TEMA DI IMU

Sanatoria seconda rata IMU del 2013

Nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU per il 2013, scaduta il 16.12.2013, non sono dovute sanzioni e interessi qualora la differenza sia corrisposta entro il termine di versamento della prima rata per il 2014 (scadente il 16.6.2014).

Proroga versamento "mini-IMU" per il 2013

Viene prorogato dal 16.1.2014 al 24.1.2014 il termine per il versamento della c.d. "mini-IMU" relativa al 2013, pari al 40% della differenza positiva tra:

- l'ammontare dell'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione, deliberate o confermate dal Comune per l'anno 2013 in relazione alle abitazioni principali e relative pertinenze, alle unità immobiliari equiparate o assimilate all'abitazione principale, ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- l'ammontare dell'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.

Abolizione dell'IMU per l'abitazione principale

A decorrere dal 2014, l'IMU non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari "di lusso", censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

In relazione alle suddette unità immobiliari adibite ad abitazioni principali che rimangono soggette all'IMU, continua ad applicarsi la detrazione di 200,00 euro, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

I Comuni possono assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare:

- posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale.

Immobili esclusi dall'IMU

A decorrere dal 2014, l'IMU non è dovuta per:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Determinazione base imponibile IMU dei terreni agricoli

A decorrere dal 2014, il coefficiente moltiplicatore per la determinazione della base imponibile IMU dei terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, è ridotto da 110 a 75.

Versamento dell'IMU ad un Comune diverso

Dall'anno 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato il versamento dell'IMU ad un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per riversare al Comune competente le somme indebitamente percepite.

Versamento al Comune dell'IMU dovuta allo Stato

Dall'anno 2012, nel caso in cui sia stata versata al Comune una somma a titolo di IMU spettante invece allo Stato, l'ente locale, a seguito di comunicazione del contribuente, provvede al relativo riversamento all'Erario.

Versamento allo Stato dell'IMU dovuta al Comune

Dall'anno 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato una somma a titolo di IMU spettante invece al Comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno, il quale effettua le conseguenti regolazioni.

Versamento IMU in eccesso

Dall'anno 2012, il contribuente che ha effettuato il versamento dell'IMU per un importo superiore a quanto dovuto deve presentare al Comune l'istanza di rimborso.

L'ente locale provvede:

- alla restituzione della quota di propria spettanza;
- a segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno la quota da rimborsare a carico dell'Erario.

Deducibilità dell'IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo

Viene prevista la parziale deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.

L'IMU rimane invece indeducibile ai fini IRAP, a prescindere dalla tipologia dell'immobile.

L'IMU degli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo nelle seguenti misure:

- 30%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013;
- 20%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014.

Applicazione dell'IRPEF sugli immobili non locati

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, viene stabilito che il reddito degli immobili ad uso abitativo, assoggettati ad IMU, non locati e situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, concorre alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%.

NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di bollo sui prodotti finanziari

A decorrere dal 2014, l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari:

- aumenta dallo 0,15% allo 0,2%;

- non si applica più nella misura minima di 34,20 euro;
- in relazione ai soli clienti diversi dalle persone fisiche, la misura massima viene elevata da 4.500,00 a 14.000,00 euro.

IVAFE

A decorrere dal 2014, l'imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia (IVAFE) aumenta dallo 0,15% allo 0,2%.

Imposta provinciale di trascrizione

A decorrere dall'1.1.2014, sono esenti dall'imposta provinciale di trascrizione (IPT) le cessioni di veicoli oggetto di contratti di locazione finanziaria, effettuate a seguito di esercizio del diritto di riscatto dei veicoli in *leasing*.

NOVITA' IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Visto di conformità sulle dichiarazioni per la compensazione dei crediti

I contribuenti che utilizzano in compensazione "orizzontale" nel modello F24 crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'IRAP, per importi superiori a 15.000,00 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.

In alternativa al visto di conformità, la dichiarazione deve essere sottoscritta da parte del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-*bis* c.c., attestante la verifica:

- della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

NOVITA' IN MATERIA DI CONTENZIOSO

Reclamo e mediazione

Per gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000,00 euro, il contribuente, in luogo del ricorso, deve notificare l'atto di reclamo e tentare di definire la controversia mediante mediazione.

Tale disciplina viene modificata stabilendo che:

- la presentazione del reclamo non è più prevista a pena di inammissibilità del ricorso, ma diventa una condizione di procedibilità dell'azione;
- notificato il reclamo, la mediazione deve essere stipulata entro 90 giorni dalla notifica di tale atto (si applica la sospensione feriale dei termini processuali);
- sino al termine dei 90 giorni dalla notifica del reclamo, la riscossione degli importi richiesti con l'atto reclamato è sospesa;
- l'accordo di mediazione ha effetto anche in merito ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi;
- a prescindere dal diniego di mediazione o dall'accoglimento parziale del reclamo, il termine di 30 giorni entro cui occorre provvedere alla costituzione in giudizio decorre dallo spirare dei menzionati 90 giorni.

Le novità operano a decorrere dagli atti notificati dal 3.3.2014.

Si segnala infine che dal 2014 il tetto massimo delle compensazioni si innalza a Euro 700.000. Tale limite va riferito alle compensazioni materialmente effettuate in un anno solare, a prescindere dall'annualità cui si riferisce il credito utilizzato.

Vi invitiamo come di consueto a seguire eventuali approfondimenti sulla stampa specializzata o su pubblicazioni delle Associazioni di categoria. Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

p. lo Studio Bòrdoli
